

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22/03/2013

Ambito di applicazione

Obblighi per gli Amministratori

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

Entrata in vigore

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Nel rispetto degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, sanciti dall'art. 41 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 del vigente Statuto Comunale e del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, con il presente regolamento vengono stabilite le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale di tutti i titolari di cariche elettive e di governo.
- 2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco ed i componenti del Consiglio Comunale
- 3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Comunale
- 4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive ed i titolari di cariche di governo sono denominati " amministratori ".
- 5. L'Ufficio di Segreteria Generale del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina;
- 6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore della stessa.

Art. 2 Obblighi per gli Amministratori

- 1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Segreteria Generale una dichiarazione sostitutiva di atti atto di notorietà contenente i seguenti dati:
 - a) Il reddito annuale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
 - b) I beni immobili posseduti
 - c) I beni mobili registrati posseduti
 - d) Le partecipazioni in società quotate e non quotate
 - e) La consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
- 2. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro trenta giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.
- 3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli Amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento;
- 4. L'adempimento di cui al precedente comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
- 5. L'adempimento di cui al precedente comma 1) deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro trenta giorni dalla cessazione della carica.
- 6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino variazioni dei dati di cui al precedente comma 1) lettere b) c) d) ed e). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di giorni trenta dal verificarsi della variazione.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

- 1. L'Ufficio di Segreteria Generale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 2. Le dichiarazione degli Amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite per il tramite del protocollo generale del Comune.
- 3. L'Ufficio di Segreteria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
- 4. Il prospetto riepilogativo di cui al precedente comma 3) deve essere pubblicato sul sito internet del comune, all'interno della sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito" ed è direttamente accessibile da chiunque.
- Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato in formato cartaceo presso l'Ufficio di Segreteria Generale ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

- 1. Il Segretario Generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento
- 2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Segretario generale invita l'Amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare o correggere la dichiarazione già prodotta, assegnando un termine di quindici giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista al successivo comma 5). La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
- 3. Nel caso in cui l'Amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, Il Segretario generale provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
- 4. Nel caso in cui l'Amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o ad integrare o correggere la dichiarazione già presentata il Segretario generale , fermo restando quanto previsto dal successivo comma, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o Al Presidente del Consiglio Comunale.
- 5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di €. 2.000,00 (duemila) ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila) . Il soggetto responsabile ad irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

Art. 5 Entrata in vigore

 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato ed a seguito della ripubblicazione all'albo pretorio, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4) delle disposizioni transitorie e finali dello Statuto Comunale.

2.	Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.